



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara
Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247
C.F. / P.IVA 00467290037
e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 02/12/2025

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLO STATO DI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID VERSATI IN ECCESSO. QUOTA ESERCIZIO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusta decreto di nomina n. 17 del 18.07.2024)

CONSIDERATO che nel periodo in cui si è palesata l'emergenza Covid lo Stato ha versato ai comuni risorse con l'obiettivo di sostenerne i bilanci, sia rispetto a perdite di gettito conseguenti il rallentamento generalizzato dell'economia che con riferimento alla necessità di finanziare maggiori spese per la gestione dell'emergenza;

DATO ATTO che i contributi statali connessi all'emergenza Covid, se versati in eccesso rispetto alle rendicontazioni effettuate dai Comuni per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, devono essere restituiti ai sensi del comma 506 dell'articolo 1 della Legge n. 213 del 2023 in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2024, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha stabilito le quote di restituzione allo Stato dei fondi Covid non utilizzati in capo ad ogni comune;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2024, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha definito da ultimo le quote di restituzione allo Stato dei fondi Covid non utilizzati in capo ad ogni comune, confermando per il Comune di Casalino il dovuto già presente nel Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2024 palesando la quota da versare annualmente;

VISTO l'articolo 1, comma 3 del citato Decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024, ai sensi del quale "Per i comuni, le province e le città metropolitane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna "Surplus finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno";

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 1 del decreto del ministero dell'Interno del 19 giugno 2024 ai sensi del quale "per i comuni con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna "importo da acquisire al bilancio dello stato - totale" della tabella di cui all'allegato c del precedente comma 1, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello stato, capitolo di capo x di entrata n. 3465, articolo 4, denominato "rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni", in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna "importo da acquisire al bilancio dello stato - quota annuale 2024-2027"), mediante trattenuta effettuata dal ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo per la quota riferita agli

importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. in caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228";

CONSIDERATO che, nel rispetto dell'articolo 1, comma 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024, gli enti in sede di rendiconto della gestione 2023 hanno adeguato le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione alle risorse Covid da restituire allo Stato;

EVIDENZIATO che le risorse statali ascrivibili alla gestione Covid che il Comune di Casalino dovrà restituire in 4 rate annue costanti dal 2024 al 2027, così come disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2024 ammontano a complessivi Euro 268,00, per un importo annuo pari ad Euro 67,00

RISCONTRATO che le somme da restituire, pari a complessivi Euro 67,00, sono state rilevate fra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione 2024 mentre la quota annua, riferita all'esercizio 2025, è stata stanziata nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 finanziata da utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato;

VISTA la risposta fornita da Arconet con email del 12 aprile 2024 ad un Comune, con la quale viene riscontrato che "Le somme da restituire in quattro rate sono stanziate in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", collocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", COFOG 1.1 "Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri";

RICHIAMATO l'articolo 1 del principio contabile della contabilità finanziaria, allegato al D.Lgs.118/2011;

DATO ATTO pertanto che con il presente provvedimento occorre impegnare e contestualmente liquidare la quota dovuta allo Stato a titolo di risorse Covid versate in eccesso, con riferimento all'esercizio 2024, da versare in quietanza di entrata in compensazione di somme dovute dallo stato all'Ente ovvero in caso di incapienza sull'IMU di competenza dell'Ente;

VISTO il rendiconto della gestione 2024, approvato con delibera di consiglio n. 16 del 23 aprile 2025;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 03/02/2016;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

VERIFICATO che la spesa in esame non soggiace alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, in merito alla "tracciabilità dei flussi finanziari".

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte, da intendersi qui integralmente riportate, di:

- impegnare e liquidare sul capitolo 1046/2 la spesa dovuta per il rimborso allo Stato dei contributi ricevuti in eccesso durante l'emergenza Covid, con riferimento alla quota da imputare all'esercizio 2025, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2024 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 giugno 2024, ai sensi del comma 506 dell'articolo 1 della Legge n. 213 del 2023;

- di effettuare le seguenti operazioni:

- emissione mandato di pagamento di € 67,00 a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento;
- emissione di relativa reversale di incasso di € 67,00 incassata a compensazione a titolo di Assegnazione di risorse art. 1 comma 508 L 213/2023;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguente l'impegno di spesa in esame è compatibile con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

- di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio del Comune di Casalino per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Etienne Balossini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole**, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Casalino, 02/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Etienne Balossini